



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Albo Imprese di Assic. e Riass. n. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



⑥ - ⑨ AVV

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2019

conformi a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura emanato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 642 del 21 gennaio 2019

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
APPEZZAMENTO	Superficie composta di particelle contigue destinate dall'agricoltore ad un unico uso, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 punto 23 lettera b regolamento UE n° 640/2014.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTECCIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato e convalidata dal Contraente, alla Polizza Convenzione, che contiene tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni relative alle stesse • l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione e la tipologia di franchigia scelta • l'indicazione del numero (barcode) del P.A.I. di riferimento, della resa assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia • le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 • la data di decorrenza dell'assicurazione • per le colture orticole e per i vivai di vite, la data di semina o trapianto • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGR in vigore per l'anno in corso, in ottemperanza all'art. 49 del Reg. UE 1308/2013 • la dichiarazione di aderire ad un unico organismo di difesa operante nel territorio regionale • l'esistenza o meno di polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore che hanno lo stesso oggetto assicurato del certificato agevolato, ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, quale definita più avanti.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, dell'ammissione dello stesso alla Polizza Convenzione e della qualità di socio dell'Assicurato.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Polizza Convenzione e le Polizze Riepilogative.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

FRANCHIGIA SCALARE	Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013, del D.M. del 18 novembre 2014 e dell'art. 1 del D.M. 26 febbraio 2015 e successive norme vigenti.
INDENNIZZO o RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente, fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	La comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, Contraente, Comune, prodotto, valore, avversità atmosferiche assicurate, franchigia.
PGR	Il Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura emanato, per l'anno in corso, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (Mi.P.A.A.F.T.) in base alle vigenti leggi.
P.A.I.	Piano Assicurativo Individuale dell'agricoltore derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
PARTITA	Porzione di terreno, ubicata in un unico Comune, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva (impianto antigrandine, impianto antibrina o entrambi gli impianti).
POLIZZA CONVENZIONE	Il documento nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli emittenti certificati di assicurazione.
POLIZZA RIEPILOGATIVA	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto, coerente con quanto stabilito annualmente dal Mi.P.A.A.F.T. con proprio decreto.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGR e codificate nel Decreto Prezzi dell'anno in corso.
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato (come individuato dall'allegato 1 del PGR 2019), ubicato in un medesimo Comune, ancorché coltivato su più partite.
RESA	Per resa si intende il prodotto matematico della quantità media ad ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Il valore della resa si ottiene moltiplicando la predetta quantità media aziendale per il prezzo medio calcolato ai sensi dell'art. 127 della

legge 388/2000 comma 3 e dell'art. 2 comma 5 ter del D.Lgs. n. 102/04 e successive modifiche.

SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice ARA 1857 S.p.A. che presta l'assicurazione.
SOGLIA di DANNO	Limite di danno previsto dalla normativa vigente, avvenuto dopo la notifica e risarcibile a termini di polizza, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

* * * * *

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteorologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITÀ	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

AVVERSITÀ DI FREQUENZA

GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km. /h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm. che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm. nell'arco di un'ora.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40°C.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: vento caldo e siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento che contiene gli errori stessi.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede del Contraente o della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * * *

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni GENERALI**Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità (se previsto nelle Condizioni Speciali) a causa delle seguenti avversità:

Avversità catastrofali: **Alluvione, Gelo e Brina, Siccità**

Avversità di frequenza: **Grandine** (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa); **Vento Forte** (per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo); **Eccesso di pioggia** (per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta); **Eccesso di neve**.

Avversità accessorie: **Colpo di sole e Vento caldo** (per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali e da avvizzimenti); **Sbalzo termico** (per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi).

Sul Certificato di assicurazione devono essere obbligatoriamente indicate le singole avversità per le quali vale la garanzia e le relative franchigie.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti ad avversità diverse da quelle indicate ed i vari richiami alle stesse contenuti nelle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali non trovano applicazione.

Sottoscrivendo il Certificato, l'Assicurato attesta di aver rispettato le disposizioni del successivo art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*.

L'assicurazione riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo all'anno solare o ad un solo ciclo produttivo di ogni coltura.

Art. 8 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici, preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per le avversità colpo di sole e vento caldo e del 10% per tutte le altre avversità, con l'eccezione della grandine, del vento forte e del gelo rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per le avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di Pioggia i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità, denunciata a termini dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art. 9 – Esclusioni

L'assicurazione non può essere prestata per rischi ubicati fuori dai confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- causati da incendio
- conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta:

- la coerenza tra i dati riportati nel certificato e quelli contenuti nel P.A.I. relativo all'anno in corso, fermo restando che, in caso di contrasto tra i dati indicati sul P.A.I. e quelli indicati sul certificato di assicurazione, prevalgono i dati di quest'ultimo.

- che la produzione indicata nel certificato è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, ed è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

Su richiesta della Società o dei periti da essa incaricati, l'Assicurato ha altresì l'obbligo:

- di mettere a disposizione tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata
- di esibire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno
- di fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità assicurate, al fine dell'ottenimento della resa dichiarata nel Certificato di assicurazione.

L'inadempimento anche di una sola delle predette condizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari da applicare alle produzioni assicurabili devono essere coerenti con quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, comprese eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti.

Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni in caso di sinistro.

Art. 13 - Soglia di danno

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia espressa in percentuale nel PGR e riportata sul certificato di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo Comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita, la franchigia, come indicato al successivo Art. 14 - Franchigia

Art. 14 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con una **franchigia fissa del 30%, 20%, 15% o 10% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato**, come indicato sul certificato;
- per tutte le altre avversità, con una **franchigia 30% fissa ed assoluta**.

In caso di franchigie fisse minime diverse per le avversità Grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati da Grandine e Vento Forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore tra le due.

In caso di franchigia fissa inferiore al 30% per le avversità Grandine e/o Vento Forte, la franchigia da applicare al verificarsi di ogni possibile combinazione fra le avversità Grandine e/o Vento Forte con una qualsiasi delle altre avversità assicurate è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte (esclusi i prodotti assicurati a franchigia fissa minima 30% per l'avversità Vento Forte) la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.

Art. 15 - Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per le avversità accessorie, per le avversità catastrofali e per l'avversità eccesso di pioggia, in forma singola o associata, un importo superiore al 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

In caso di danni combinati tra le avversità accessorie e/o catastrofali e/o l'avversità eccesso di pioggia con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo del 70% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Qualora invece, in caso di danno successivo alla notifica, il perito accerti l'esistenza di danni avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato; la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento, fermo restando che il premio è dovuto per intero.

Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società e al Contraente fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi Certificati di assicurazione, di cui formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante nel Fascicolo Aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria e comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in presenza dell'Assicurato o di persona da lui designata.

Il perito incaricato dalla Società deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, ha facoltà di ispezionare anche ripetutamente, o fare ispezionare dal perito da essa incaricato, preventivamente alla determinazione finale del danno, i prodotti colpiti.

Il danno verrà determinato in base alla differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

Il Perito, incaricato dalla Società della stima del danno, valuta la congruità della resa assicurata in base alla potenzialità del prodotto in campo stimata per via diretta e per via indiretta tramite comparazioni con colture analoghe presenti nella stessa area. Qualora tale valutazione sia in palese contrasto con la resa assicurata, il Perito valuterà il danno sulla base della resa da lui stesso stimata.

Art. 20 - Mandato del perito

Il perito incaricato dalla Società deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla congruità della resa assicurata, come previsto all'art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, nonché la corretta ubicazione delle produzioni assicurate, avvalendosi delle relative planimetrie catastali, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato è tenuto ad esibire;
- c) accertare la produzione in garanzia al momento del sinistro;
- d) accertare, nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità assicurate;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità assicurate;
- h) accertare se esistono altre cause di danno escluse dall'assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, tenendo conto che, per il calcolo della soglia, verrà comunque considerata l'intera produzione assicurata
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alla resa assicurata ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'*art. 20 - Mandato del perito* - punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita (oppure alla resa assicurata ove questa sia inferiore a detto valore);
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come indicato all'*art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'*art. 14 - Franchigia* -. **Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo indicato all'art. 15 – Limite di indennizzo.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato; **nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.**

Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (*art. 23 - Perizia d'appello*), viene spedito anche al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvalga del disposto dell'*art. 23 – Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno.

Salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, tali campioni dovranno essere costituiti:

- dalle due intere file di piante (escluse le piante di testata) che insistono al centro della partita assicurata per i prodotti cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree, tabacco, colture erbacee e colture da seme
- da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti agrumi, frutta, uva da tavola, olive
- dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto uva da vino
- dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto pomodoro
- da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti

I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'*art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno*-, secondo le norme di cui all'*art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia, di cui al comma precedente, alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 23 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.

La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito, dandone comunicazione all'Assicurato. Se la Società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art. 25 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - *Rettifiche*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma, fax o mail certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato, fermo quanto previsto agli artt. 13 - *Soglia di danno* e 14 - *Franchigia*.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Salvo il caso in cui sia la Società che ha assunto il rischio ad averlo ripartito utilizzando lo strumento della coassicurazione, **sul Certificato di Assicurazione l'Assicurato deve dichiarare se il prodotto è assicurato anche presso altri Assicuratori, fermo restando che non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ciascun P.A.I..**

Ai fini del risarcimento in caso di sinistro, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune, considerando anche la parte di prodotto eventualmente assicurata con altri Assicuratori.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, restando escluso ogni obbligo solidale tra gli Assicuratori (art. 1910 del C.C.).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni SPECIALI**Prodotto FRUTTA**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali che seguono sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI per DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA**LESIONE / AMMACCATURA**

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate, con o senza rottura dei tessuti dell'epicarpo.

MINIMA	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm ² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20 mm ² e fino a 40 mm ² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40 mm ² e sino a 100 mm ² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

ONDULAZIONE

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

- Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

FREQUENZA DELLE LESIONI per DRUPACEE e ACTINIDIA

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

FREQUENZA DELLE LESIONI per POMACEE

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

DEFORMAZIONE

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

CINGHIATURA

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

FRUTTO DISTRUTTO

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dalle avversità assicurate.

LESIONE RIPARATA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

VARIETÀ PRECOCI E MEDIO TARDIVE

Per frutta medio tardiva si intendono:

- tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a S. Castrese
- tutte le varietà di mele
- tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella del *William*
- tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al *Red-Haven*
- tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla *Shiro* o *Goccia d'oro*.

Per varietà precoci si intendono:

per il prodotto albicocche, tutte le varietà con epoca di maturazione anteriore a S. Castrese	
per le PERE PRECOCI le varietà: <i>Butirra Precoce Morettini - Coscia - Delbar Delbpremiere - Dr.Guyot - Etrusca - Mirandino Rosso - Morettini 113 - Nashi Kosuj - S. Maria Morettini - StarkKrimson - Trionfo di Revere</i>	
per le PESCHE PRECOCI e NETTARINE PRECOCI le varietà:	
Pesche bianche	<i>Alexandra Amsden - Anita - Arianna - Atalanta - Bargioni 1092 - Botto Facchin - Giulietta - Grezzano - Iris Rosso - Isabella D'Este - Luisa Berselli - Maria Grazia - May Flower - Meraviglia di Verona - Morettini 9/14 - Primerose - P. 38 - Red Robin - R70 - S.Pierini - Springtime - Starlite - Zorzi</i>
Pesche gialle	<i>Appia - Dixigem - Dixired - Early Coronet - Early Crest - Early Red - Early Red Haven - Favorita 2 Morettini - Flavor Crest - June Gold Marchessan - Maria Luisa - May Crest - Merrill Gem Free 1- Merrill June Lady - Red Cap - Rich may - Rosired 1 - Rosired 2 - Royal Glory - Rubired - Sentinel - Sentry - S.Isidoro - Springbelle - Springcrest - Spring Lady - Starcrest - Stark Earlyglo - Superior Golden Crest William</i>
Percoche	<i>Tebana</i>
Nettarine	<i>Adriana - Armking - Armqueen - Aurelio Grand - Caldesi 2000 Crimson Gold - Daymon Jewer - Early May - Earty star - Gioia Early Sungrand - May Belle - May Grand - Maria Emilia - Nectared 2 N.J. 38 - Pacific Star - Red June - Rhone Gold - Rubi Gold - Silvery Snow Queen - Spring Red - Spring Star - Stark Early Blaze - Sunred Super Crimson Gold - Weinberger</i>
per le SUSINE PRECOCI (con maturazione anteriore alla <i>Shiro</i> o <i>Goccia d'oro</i>) le varietà: <i>Durado - Morettini 355 - Sorriso di Primavera</i>	

DEFINIZIONI per CACHI e FICHI**INCISIONI**

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono in linea generale considerati tre livelli:

1. incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
 2. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

* * * *

Art. 30 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocchie.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art.7 – Oggetto dell'assicurazione - per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei dieci giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È possibile assicurare, con separato certificato di assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva

- impianti antibirina
- impianti antigrandine (reti)

in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.

Nel caso di utilizzo di impianti di ventilatori antibirina, l'azione del ventilatore antibirina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo,

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
 - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri
 - potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri
 - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri
 - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del:
 - ❖ 15 maggio per le Drupacee,
 - ❖ 25 maggio per Pomacee,
 - ❖ 31 maggio per l'Actinidia;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei 7 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La data di apertura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

In alternativa, l'Assicurato può scegliere che la garanzia grandine cessi alle ore 12:00 del:

- ❖ 15 maggio per le Drupacee,
- ❖ 25 maggio per Pomacee
- ❖ 31 maggio per l'Actinidia

In questo caso, la garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, per un valore assicurato massimo pari all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul certificato andrà riportata la seguente clausola: <<Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più dell'8% del valore assicurato per singola partita.>>

Per la garanzia grandine è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Alla tariffa complessiva si applicheranno gli sconti nella misura concordata nella Polizza Convenzione.

L'utilizzo di impianti di difesa attiva e la scelta opzionale di cessazione anticipata della garanzia grandine devono essere dichiarati in fase di notifica e nel Certificato di assicurazione, indicando il corretto codice prodotto.

Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quant'altro in esso previsto, è convenuto che:

- la garanzia decorre dall'allegazione; limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme
- per il prodotto Actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 10 novembre
- per il prodotto Noci la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e, comunque, alle ore 12:00 del 5 settembre per tutte le varietà, ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12:00 del 15 settembre.

Art. 32 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti e Fichi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine) • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	- I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, solo alla trasformazione industriale - come sopra, ma limitatamente alle albicocche	85 80

N.B. ① : per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % sono compresi anche i frutti con qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. ② : I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per la specie *actinidia* è previsto anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell'apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo sarà arrotondata alla decina.

Il danno da defogliazione viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 ^a GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, viene applicato al prodotto residuo.

DANNO DI QUALITÀ OPZIONALE PER IL PRODOTTO PERE - valido solo se espressamente richiamato sul Certificato di assicurazione -**Art. 33 - Danno di qualità - Tabella per il prodotto Pere.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati da avversità atmosferiche in garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati da avversità atmosferiche in garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 34 - Danno di qualità - Tabella per Mandorle - Noci - Nocchie

La garanzia ha inizio dall'allegagione e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate e, limitatamente ai danni provocati dalla grandine, la garanzia indennizza anche il danno di qualità, con una percentuale di danno da applicarsi sul prodotto residuo.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	35
c)	Embrione (gheriglio) compromesso al 50%	70

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotto CILIEGIE – FRAGOLE - PICCOLI FRUTTI**Art. 35 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di Bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto indicato, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi di ciliegio che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), anti pioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. **Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.**

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione.

Art. 36 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia). 	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, per l'avversità Eccesso di Pioggia si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Si conviene inoltre che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 37 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito dalle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotto UVA DA VINO – codice 002C000

DEFINIZIONI

VARIETÀ: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 38 - Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Art. 39 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto indicato, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione assicurata viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 40 – Danno di qualità - tabelle

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

Il perito in questa valutazione stabilirà dei coefficienti che dovranno tener conto:

- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- del rapporto percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- della sensibilità e tipo di vitigno in relazione alla zona di produzione;
- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, non potranno comunque superare quelli della seguente tabella:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà essere applicata solo per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno.

Art. 41 – Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e prorogata per i cinque giorni successivi a tale data; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

La denuncia di eventuali danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'avversità.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Prodotto UVA DA TAVOLA

Art. 42 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione assicurata viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione, ove presenti.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Eccesso di Pioggia è prestata esclusivamente per le produzioni non coperte da teli di plastica.

Art. 43 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso da danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 44 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 45 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (COD. 0030800)

L'Assicurato, con espressa dichiarazione sul Certificato di assicurazione, può chiedere che per l'avversità Grandine la garanzia cessi con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. In tal caso sarà applicato uno sconto concordato tra la Società e il Contraente.

Art. 46 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA fino alla primavera e scoperta per breve periodo (maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione)

L'Assicurato che effettua le particolari operazioni colturali descritte nel titolo, può chiedere una copertura assicurativa per un periodo di 40 giorni, beneficiando, rispetto alla tariffa dell'uva da tavola, di una riduzione concordata tra la Società e il Contraente in relazione al periodo prescelto in base alle condizioni climatiche ed allo stato vegetativo della coltura, come indicato di seguito:

- il 1° periodo decorre dalle ore 12,00 del 1° giugno e fino alle ore 12,00 del 10 luglio (codice 403);
- il 2° periodo decorre dalle ore 12,00 del 20 giugno e fino alle ore 12,00 del 31 luglio (codice 703).

Con la sottoscrizione del Certificato, l'Assicurato indica la scelta di uno dei due periodi in cui intende effettuare la scoperta dai teli per il quale chiedere la copertura assicurativa.

La scoperta dai teli deve essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, non oltre il terzo giorno precedente alla scoperta, per l'attivazione della garanzia.

OLIVE**Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre le ore 12.00 del:

- per la garanzia grandine:
 - 31 ottobre per le olive da tavola
 - 30 novembre per le olive da olio
- per la garanzia vento forte: 15 ottobre per entrambe le destinazioni

Art. 48 - OLIVE DA OLIO

La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	10
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
- lesioni che raggiungono l'endocarpo	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 49 - OLIVE DA TAVOLA

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	30
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME**Art. 50 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE E ALTRI CEREALI MINORI.

Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto:

- la garanzia siccità decorre dalle ore 12:00 del 21 marzo.
- le garanzie siccità, colpo di sole, vento caldo e gelo/brina decorrono in ogni caso a partire dalla fase di spigatura fino alla fase di fioritura (intendendo per esse la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono i predetti stadi fenologici)

In deroga a quanto previsto nella DEFINIZIONE gelo, l'accesso alla garanzia è operante al verificarsi di un abbassamento termico pari o inferiore a 6 °C sotto lo zero termico.

La garanzia gelo e brina è prestata esclusivamente per la morte della coltura.

In riferimento all'art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), le denunce per gelo e brina devono obbligatoriamente essere presentate entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Nessuna garanzia può comunque decorrere prima dell'emergenza.

La garanzia vento forte termina 10 giorni prima della maturazione di raccolta e tutte le garanzie cessano comunque il 10 luglio.

Art. 52 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 marzo e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/m² per frumento, orzo e triticale o a 150 per avena e segale, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

RISO

Art. 53 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza.

Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 54 – Varietà Indica

Si intendono varietà di Riso Indica: Adelio, Albatros, Apollo, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 71, CI 46, CI 80, CI xl 745, Condor, Corimbo, CR LB1, Ecco 63, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giove, Gladio, LB, Libero, Mare cl, Mercurio, Ninfa, Oceano, Oscar, Perseo, Porto, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio cl, Sprint, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano e Zena.

Art. 55 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 12 gradi centigradi per almeno due giorni consecutivi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestati a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, etc). Le denunce di danno devono essere presentate entro e non oltre il 30 agosto.

In deroga all'art. 15 - *Limite di indennizzo*, in nessun caso la Società pagherà per una o più avversità in garanzia un importo superiore al 50% per l'avversità Sbalzo Termico, in forma singola o associata; in caso di danni combinati tra l'avversità Sbalzo Termico e le altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo pari al 50% solo se l'incidenza dei danni da Sbalzo Termico risulta superiore al 50% del danno complessivo.

COLZA e SOIA

Art. 56 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 57 – Spese di salvataggio per danni precoci per il prodotto SOIA

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 maggio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante/m² per le cv monostelo e 15 piante/m² per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

MAIS (da granella – da insilaggio – da biomassa – da seme – dolce)

Art. 58 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità SICCITÀ, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità VENTO FORTE (con l'eccezione dell'avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato) la garanzia cessa come segue:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Le garanzie relative ad altre avversità cessano secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Art. 59 – Ristoro dei costi di risemina

Nel caso di danni precoci da gelo o da brina o eccesso di pioggia verificatisi entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m²,

oppure

- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m²,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno di cui alle Condizioni Generali.

Art. 60 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel Certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel Certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, sarà considerata, agli effetti della resa assicurata, come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità SICCITÀ, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

Art. 61 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Art. 62 – Danno di qualità

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e, limitatamente all'avversità Grandine, a decorrere dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

MAIS DA INSILAGGIO

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	8	15	20	25	30	40

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DA BIOMASSA

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DA SEME**Art. 63 – Operatività della garanzia e indicazioni obbligatorie**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità. Sul Certificato la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

Art. 64 – Danno di qualità

Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE**Art. 65 – Operatività della garanzia e valutazione del danno.**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da grandine che si verificano tra l'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e la fine della fase di maturazione lattea (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico) od anche prima se il prodotto è stato raccolto; la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Art. 66 – Risarcimento per allettamento

Il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, sarà risarcito per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia.

POMODORO**Art. 67 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia:

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di trapianto, o del 140° giorno dalla data di semina, che deve essere indicata sul Certificato, e comunque non oltre le ore 12 del 30 settembre.

Art. 68 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di assicurazione deve essere indicata, per ciascuna partita, la data della semina o del trapianto, la destinazione e, limitatamente al pomodoro da industria, la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione).

Art. 69 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per l'avversità grandine il danno di qualità è convenzionalmente valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Concentrato % danno qualità	Pelato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	15	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	30	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70	80

N.B.: I fiori(*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; 	50

N.B.: I fiori(*) e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) fiori: si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 70 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m²
oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/m², purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*,

la Società, a parziale deroga dell'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, a richiesta dell'Assicurato risarcirà un danno stabilito di comune accordo, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante dalla diminuita resa, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per ritrapianto o sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al precedente articolo.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

TABACCO

Art. 71 – Oggetto dell'assicurazione

Il tabacco è assicurato per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia "vento forte", che riguarda esclusivamente il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile in una superficie dichiarata, si riferisce ai soli effetti meccanici diretti sulla pianta e comunque riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofe.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

La Società riconoscerà, in funzione della gravità dell'evento, fino ad un importo massimo di € 600,00 per ettaro quale rimborso forfettario delle spese necessarie al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata dall'avversità vento forte, in aggiunta al danno diretto per singola partita assicurata. Tale rimborso forfettario è riconosciuto fino alla cimatura delle piante per un massimo di tre volte e un importo complessivo non superiore a € 1.200,00 per ettaro. Il danno massimo risarcibile sommato a quello causato da altre avversità in garanzia non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Art. 72 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa CONVENZIONALMENTE alle ore 12.00 del 20 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, le garanzie gelo e brina decorrono dal momento della cimatura e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso terminano alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Limitatamente alle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, la garanzia gelo e brina non è operante per le prime 6 (sei) foglie al di sotto del punto di cimatura (foglie da fascia). Per le restanti foglie, la garanzia gelo e brina cessa alla raccolta e comunque al massimo 30 (trenta) giorni successivi la raccolta delle prime sei foglie da fascia, fermo restando la data ultima di cessazione della garanzia indicata al precedente comma.

Il limite di indennizzo previsto all'art 15 – **limiti di indennizzo**, è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Art. 73 – Indicazioni obbligatorie

Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 74 – Operatività della garanzia

Le foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica
- tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura.

In ogni caso, con riferimento alle suddette evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario riconosciuto al prodotto.

Art. 75 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie utili in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale. È da considerarsi perduta anche la foglia con più del 90% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale. Per la varietà *Kentucky* si considera perduta la foglia con più del 75% di superficie asportata o da considerarsi tale.

Per la stima del coefficiente di danno, il numero totale delle foglie perse va rapportato al numero delle foglie presenti al momento del verificarsi dell'avversità sulla partita assicurata. Accertata la sussistenza del danno, l'assicurazione per le avversità diverse da grandine e da vento forte è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa pari al 30% ed un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia. Tale limite di indennizzo è elevato al 75% per la garanzia grandine e al 70% per la garanzia vento forte.

Qualora le partite di uno stesso Certificato vengano interessate da più di una avversità assicurata, il relativo procentage di danno sarà espresso in unica soluzione sul bollettino di campagna e la franchigia sarà applicata secondo quanto indicato all'art. 14 - *Franchigia*.

Per la varietà *Kentucky* e *Nostrano del Brenta*, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato in base alle norme dei precedenti articoli, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all'art. 77 che segue.

Art. 76 - Tabelle di modulazione della resa

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all'art. 75, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al precedente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 75 che precede.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
		N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
		N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24
Settore	N° foglie a pianta								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
3	14								
	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
22									
23									
24									
Totale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		18	19	20	21	22	23	24	

Art. 77 - Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky e Nostrano del Brenta

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto all'art. 75, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 75 – ultimo comma, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY - Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta- Ripieno	6	40%

Art. 78 – Denunce di danno

Nelle denunce di danno, l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'avversità denunciata oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 79 – Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'Art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 80 – Anticipata risoluzione del contratto

Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Società - Ramo Grandine - perché disponga d'urgenza la perizia. Qualora siano trascorsi cinque giorni, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, l'Assicurato ha la facoltà di eseguire le suddette pratiche colturali purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita.

In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno provocato dall'avversità assicurata sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Prodotto PIANTE DI VITE PORTA INNESTI (piante madri di porta innesti di vite)**Art. 81 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Art. 82 – Indicazioni obbligatorie

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 83 – Oggetto dell'assicurazione

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm. con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza massima 40 cm.

Art. 84 – Valutazione del danno avversità grandine

-Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illese, segni di percossa, lesioni al cilindro corticale- lesioni che raggiungono il cambio	0
- fino a tre lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	25
- da quattro lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	45
- fino a tre lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo o numerose lesioni rimarginate	65
- da quattro lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio, salvo quelle ottenibili da ricaccio laterale utile	100

Art. 85 – Denunce di danno

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

Prodotto NESTI DI VITE**Art. 86 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda i nesti di vite ottenibili da tralci di vite immune da ogni malattia, tara o difetto; decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione e comunque non oltre le ore 12 del 20 novembre.

Art. 87 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata sulla parte di tralcio idoneo all'utilizzo, comprendente la gemma e l'internodo, nella sua parte di tre centimetri sotto e due sopra la gemma, partendo dalla quinta gemma e fino al massimo alla ventesima.

Art. 88 – Valutazione del danno avversità grandine

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
illesi, lesioni interessanti il solo cilindro corticale, avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme.	0
lesioni che raggiungono la parte esterna del cilindro centrale avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme	50
lesioni che, superato il cambio, interessano in modo evidente il cilindro centrale nei tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme, lesioni che abbiano prodotto l'accecaimento delle gemme, gemme non ottenibili a seguito dello stroncamento del tralcio	100

Art. 89 – Denunce di danno

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

Prodotto VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)**Art. 90 – Operatività della garanzia**

La garanzia è prestata per talee franche (barbatelle franche) e innesti talea (barbatelle innestate) immuni da malattie, tare o difetti e che presentino necessariamente le seguenti caratteristiche:

- innesti talea (barbatelle innestate): un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto.

Art. 91 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'attecchimento, inteso come risultato positivo dell'operazione di messa a dimora sul terreno tale da garantire il corretto sviluppo dell'apparato radicale, dell'innesto talea che presenti un callo di cicatrizzazione ben formato e saldo tra i due bionti o della talea franca e cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 novembre. Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 92 – Valutazione del danno avversità grandine

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle sotto indicate classificazioni e relativi coefficienti, esclusivamente nella porzione di germoglio corrispondente alle prime tre gemme vitali, rispettando il seguente criterio: scelta del germoglio più vigoroso, più lignificato e più dritto; in caso di più germogli in simili condizioni, ai fini della determinazione del danno viene preso in considerazione il meno danneggiato:

	% DANNO
- Illesi, lesioni interessanti la corteccia.	0
- Lesioni interessanti il cambio.	25
- Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
- Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
- Lacerazioni interessanti la zona midollare; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati; lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; lesioni al legno non cicatrizzate interessanti il portainnesto.	100

*N.B. L'effetto del danno che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti: è definito **lesione**;*

*- mancata rimarginazione dei tessuti: è definito **lacerazione**.*

Art. 93 – Denunce di danno

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a):

- I. la denuncia di eventuali danni precoci, intendendosi per tali quelli verificatisi entro il 30 giugno, deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati;
- II. nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

* * *